

Associazione di promozione sociale WE.RED.S.
Welfare, Reddito, Sociale
Centro culturale di studio e informazione su welfare e mercato del lavoro

STATUTO

Articolo 1: Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata **WE.RED.S.** – Welfare, Reddito, Sociale, centro culturale di studio e informazione su welfare e mercato del lavoro, ai sensi della legge n.383/2000 e della legge regionale n.22/1999.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede in Roma Via degli Armatori, 3 – 00145. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma di autonomia amministrativa.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica del presente statuto.

Articolo 3: Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura in generale ed in particolar modo in campo sociale e dell'area mercato del lavoro. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha le seguenti finalità:

- a) Diffondere tra la popolazione la conoscenza delle misure sia dirette che indirette a sostegno del reddito legate alla sfera occupazionale dell'individuo ed alla sfera socio-assistenziale comunemente dette di "welfare";
- b) Studiare e monitorare le misure di welfare attivate a livello locale, regionale e nazionale con particolare riferimento al mercato del lavoro ed al settore sociale;
- c) Produrre studi e ricerche di analisi delle politiche sociali e del lavoro messe in atto dai vari livelli di governo
- d) Collaborare con pubbliche amministrazioni al fine di supportarle nella promozione delle misure di welfare e di politiche sociali attivate, attraverso campagne informative e organizzazione di servizi di informazione al pubblico;
- e) Diffondere informazione mirata alla popolazione oggetto degli interventi di welfare al fine di agevolare l'accesso a queste misure anche attraverso identificazioni di buone prassi di semplificazione amministrativa;

- f) promuovere e diffondere la cultura della cittadinanza attiva, della solidarietà sociale, delle reti territoriali per la progettazione sociale integrata dal basso; della comunità solidale attenta ai bisogni degli individui.

L'Associazione si propone inoltre di:

- organizzare manifestazioni, conferenze, convegni e dibattiti, scambi nazionali ed internazionali;
- realizzare seminari informativi, di studio e di approfondimento tematico;
- produrre opuscoli informativi, CD rom e video;
- realizzare campagne di informazione tramite stampa, media, web;
- realizzare servizi di sportelli informativi;
- formare i propri associati anche attraverso misure finanziate da enti pubblici e da Fondi Comunitari;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento, e perfezionamento anche attraverso misure finanziate da enti pubblici e da Fondi Comunitari;
- favorire l'educazione dei giovani in relazione alle politiche sociali ed al mercato del lavoro;
- promuovere inoltre queste ed altre iniziative sociali che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale di promozione culturale.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore il raggiungimento dei propri fini.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. È ammessa la possibilità di riconoscere ai volontari il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata.

Articolo 4: Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 5: Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun socio ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6: Soci

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Sono soci dell'Associazione i fondatori e coloro che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che, di norma, prende in esame le richieste di ammissione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

La disciplina del rapporto e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) Di partecipare all'assemblea;
- b) Di conoscere ed approvare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli obiettivi sociali;
- c) Di elettorato passivo ed attivo all'interno dell'Associazione;
- d) Di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- e) Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- a) Svolgere le attività preventivamente concordate;
- b) Mantenere un comportamento conforme agli obiettivi sociali e ai valori dell'Associazione;
- c) Corrispondere puntualmente la quota associativa;
- d) Rispettare lo Statuto e i regolamenti.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Articolo 7: Recesso, dimissioni e esclusione del socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) Per decesso;
- b) Per dimissione volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) Per mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- d) Per persistente violazione degli obblighi statutari, rilevata dal Consiglio direttivo che decreta l'esclusione del socio con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro trenta giorni all'assemblea dei soci.

Articolo 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Vicepresidente.

Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 9: Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) Approvare il bilancio annuale consuntivo;
- c) Nominare i componenti del Consiglio direttivo;
- d) Eleggere il Presidente dell'Associazione;
- e) Deliberare su ogni argomento sottoposte dal Consiglio direttivo;
- f) Ratificare l'entità della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- g) Approvare eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento della stessa.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richieda il Presidente o un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è fatta mediante comunicazione scritta (posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. Il segretario redige il verbale dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il libro dei verbali dell'assemblea dei soci.

Articolo 10: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo. Il Consiglio direttivo è composto da minimo tre e fino ad un massimo cinque soci e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione fanno parte di diritto del Consiglio direttivo. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) Progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- b) Elaborare il bilancio consuntivo annuale;
- c) Aggiornare i libri sociali e i libri contabili dell'associazione;
- d) Convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) Deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) Elaborare eventuali regolamenti interni;
- g) Fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) Deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) Deliberare in merito all'assunzione di personale dipendente o alla stipula di contratti d'opera con soci e terzi;
- j) Deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 11: Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea fra i propri soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Articolo 12: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati, previo parere positivo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio eventualmente residuo. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto dall'Associazione ad Enti, Istituti o Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13: Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.